

non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, di accordo col primo presidente della Corte di appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

(È approvato).

Art. 30.

Il diritto di votazione è personale e non può essere delegato che nei casi previsti dall'articolo 16 della presente legge.

(È approvato).

Art. 31.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'articolo 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d'età.

Se l'elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

(È approvato).

Art. 32.

Qualora risulti eletto alcuno che, a termini dell'articolo 18 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a 1/8 del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'articolo 19.

(È approvato).

Art. 33.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi

ridotto di 1/3, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

(È approvato).

Art. 34.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli articoli 31 e 32, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

(È approvato).

Art. 35.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere di commercio e industria si effettuano, di diritto, la prima domenica di dicembre, e gli eletti sono insediati la prima domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

L'onorevole Morpurgo, a nome della Commissione, e d'accordo col Ministero, ha presentato un nuovo testo del primo capoverso di questo articolo 35, che sarebbe il seguente:

« Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre secondo che sarà determinato nel regolamento della Camera approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati nella seconda domenica di gennaio ».

Il secondo capoverso dell'articolo rimane come fu letto.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

MORPURGO, *relatore*. Darò ragione brevemente del nuovo testo dell'articolo concordato tra Commissione e Ministero.

L'onorevole ministro aveva proposto, e la Commissione aveva accettato, che riguardo alla data delle elezioni rimanessero ferme le disposizioni della legge vigente; se non che è stato fatto osservare da molte Camere ed anche dall'Unione delle Camere di commercio che non è opportuno di fis-